

proposta di legge n. 61

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 giugno 2016

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Signori Consiglieri,

il regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), all'articolo 10, comma 2, stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative al riconoscimento e all'affidamento della gestione della pesca su base compartimentale e subcompartimentale (articoli 2 e 4 del medesimo regolamento), l'affidamento ai consorzi della gestione della pesca dei molluschi bivalvi è confermato nell'ambito dei compartimenti marittimi così come individuati nel medesimo comma. In ogni caso, in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con i compartimenti, ovvero fino al 30 giugno 2016, le aree di pesca sono quelle individuate nel comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 5, comma 1, del medesimo regolamento, stabilisce altresì che i suddetti consorzi definiscono, nei limiti della disciplina della pesca statale e comunitaria, una serie di misure tecniche e di gestione, che complessivamente costituiscono il piano di gestione tra le quali, alla lettera d), l'individuazione dei punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell'area di pertinenza del consorzio, gli orari e le modalità di sbarco.

Dagli incontri con i rappresentanti del Consorzio per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (COGEVO) di Ancona, avuti in occasione della riunione del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8 del r.r. 6/2009 e della Consulta per l'economia ittica (rispettivamente in data 4 aprile 2016 e 18 aprile 2016), è emersa la necessità di usufruire di opzioni di sbarco in porti diversi rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo regolamento regionale, situati anche in aree di pesca diverse da quella di pertinenza. Nello specifico, tale richiesta è motivata dal fatto che, in base all'attuale assetto dell'area marina di competenza in gestione al consorzio anconetano, alcune delle unità aderenti al COGEVO di Ancona devono spingersi per l'esercizio della pesca in un'area produttiva localizzata a sud del promontorio del Conero. Le stesse unità sono poi costrette a rientrare per lo sbarco nel porto di Ancona, così come previsto all'articolo 10 del citato r.r. 6/2009. La necessità di coprire una distanza estesa, soprattutto in caso di condizioni meteomarine avverse, espone gli operatori a situazioni che potrebbero costituire un rischio per la loro sicurezza.

La Regione, quale soggetto responsabile della gestione del comparto, ha avviato le consultazioni necessarie con l'Autorità marittima regio-

nale al fine di poter prevedere per tutti i quattro Consorzi regionali la possibilità di richiedere un'opzione di sbarco in un porto diverso da quelli presenti nelle rispettive aree di competenza. Nel corso degli incontri sopra citati l'Autorità marittima, verificato il rispetto di quanto previsto in materia di controllo dell'attività di pesca, ha espresso parere positivo alla possibilità di autorizzare lo sbarco previo accordo tra i Consorzi interessati.

Da questa istanza sono scaturite le disposizioni di cui all'articolo 1 di questa legge.

Sempre nelle medesime riunioni, la Consulta per l'economia ittica, dopo aver raccolto il parere del Comitato di coordinamento, ha sottolineato la necessità di prorogare di un anno il termine di affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito delle aree di pesca marittima individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del regolamento citato, attualmente fissato al 30 giugno 2016.

La ridefinizione delle aree deve avere come scopo principale quello del riequilibrio dello sforzo di pesca esercitato dalle unità da pesca regionali. Pertanto, posto che:

- i dati attualmente a disposizione mostrano che l'attuale assetto garantisce perlomeno una situazione di sostanziale equilibrio nello sfruttamento della risorsa vongola;
- la Regione ha sollecitato il Ministero competente in materia per l'attivazione di procedure ad hoc volte all'arresto definitivo o il trasferimento di unità da pesca in altre aree (extra regionali) allo scopo di ottenere un sostanziale decongestionamento dei Consorzi operanti nella Regione Marche, ma il Ministero non ha ancora formalizzato alcuna risposta;
- al momento si ritiene di poter confermare per un ulteriore anno la distribuzione delle unità da pesca con draga idraulica nelle aree già definite ed illustrate nel citato articolo 10 del r.r. 6/2009.

Da questa istanza sono scaturite le disposizioni di cui all'articolo 2 di questa legge.

Questa proposta di legge è pertanto composta da quattro articoli i cui contenuti sono i seguenti:

- l'articolo 1 prevede che il dirigente della struttura regionale competente in materia possa autorizzare lo sbarco pescato in porti non individuati ai sensi del citato articolo 5, comma 1, lettera d), del r.r. 6/2009, situati anche in aree di pesca diverse da quella di pertinenza. Tale autorizzazione può essere rilasciata ai consorzi operanti in aree limitrofe, a seguito della verifica dell'accordo tra i Consorzi interessati e previo parere del Co-

- mitato e della competente Direzione marittima, purché siano rispettate le finalità sottese al controllo dell'attività di pesca, in particolare le esigenze di sicurezza degli operatori;
- l'articolo 2 proroga il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 stabilendo così che fino alla data del 30 giugno 2017 l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi avviene nell'ambito delle aree di pesca marittima individuate ai sensi dell'arti-

colo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 del medesimo regolamento;

- l'articolo 3 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria;
- l'articolo 4 contiene la dichiarazione d'urgenza.

Dall'applicazione delle disposizioni degli articoli che compongono questa legge non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Autorizzazione allo sbarco)

1. I Consorzi di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), possono presentare, al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, domanda di autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo regolamento regionale, situati in aree di pesca limitrofe, motivando adeguatamente la richiesta.

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente autorizza lo sbarco, previo accordo tra i Consorzi interessati e parere del Comitato di cui all'articolo 8 del r.r. 6/2009 e della competente Direzione marittima, nel rispetto delle finalità sottese al controllo dell'attività di pesca, in particolare le esigenze di sicurezza degli operatori.

Art. 2

(Proroga dei termini)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 30 giugno 2017.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Ambiente e agricoltura e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Cristina MARTELLINI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E
POLITICHE COMUNITARIE
(Maria DI BONAVENTURA)